



Ministero dell'Istruzione
**CONVITTO NAZIONALE STATALE
"PIETRO COLLETTA"**

Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado
Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA

Cambridge

English Qualifications™



Erasmus+



PROTECT – PROMoting Transformative and Environmental Competences using Technology AGREEMENT NUMBER- 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032800 (CUP J33D21005900001)

Prot.n. 11665/I-1

Avellino, 07/11/2022

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Il Collegio Unitario del giorno 4 novembre 2022

VISTO il DLgs 59/04 che all'art.11, comma 1 recita: “ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”;

VISTO il DPR n.122/2009“**Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni**”il quale agli artt. 2 e 14, stabilisce che, per gli allievi del II ciclo, “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente”;

VISTA la Circolare Ministeriale 20 del 4 marzo 2011, applicativa del DPR 122/2009;

CONSIDERATO che il DPR n.122/2009 conferisce alle scuole la possibilità di indicare eccezioni al limite dei 3/4 in caso di assenze straordinarie e motivate, “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”;

VISTO il d.Lgs n.62/2017 che all'art.5 c.1 stabilisce che, per gli allievi del I ciclo, “ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato”

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

SENTITE le proposte avanzate dai docenti;

DELIBERA (delibera n° 433)

di adottare il seguente **REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**



Ministero dell'Istruzione
CONVITTO NAZIONALE STATALE
"PIETRO COLLETTA"

Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado
 Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
 C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA

Cambridge

English Qualifications™



Erasmus+



PROTECT – PROMoting Transformative and Environmental Competences using Technology AGREEMENT NUMBER- 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032800 (CUP J33D21005900001)

art. 1 - Limite di assenza

Il limite di assenze per la validità dell'anno scolastico è fissato al 1/4 del monte ore complessivo personalizzato, così come riportato nella seguente tabella:

Classi	Monte ore annuale*	Presenze richieste (75% del monte ore annuale)	Max ore assenze (25% del monte ore annuale)
Classi I,II,III,IV Primaria	891	668	222
Classi V Primaria	957	717	239
Secondaria primo grado	990	743	247
Classi I-II liceo classico tradizionale	891	668	222
Classi III IV V liceo classico tradizionale	1023	767	256
Classe I liceo classico europeo	1254	941	313
Classe II liceo classico europeo	1287	965	322
Classe III –IV liceo classico europeo	1353	1014	338
Classe V liceo classico europeo	1386	1039	346

*Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato.

art. 2 - Calcolo delle assenze

Sono calcolate come ore intere di assenza:

- le ore della giornata non frequentate;
- le entrate posticipate oltre i 15 minuti;
- le uscite anticipate non autorizzate preventivamente dalla scuola per lungo periodo;
- le uscite anticipate prima del completamento dell'ora di lezione.

art. 3 - Calcolo delle presenze

Sono calcolati come presenza, oltre alla normale frequenza delle lezioni e delle attività didattiche, i giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore, le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; le ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero



Ministero dell'Istruzione
CONVITTO NAZIONALE STATALE
"PIETRO COLLETTA"

Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado
Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA



Cambridge

English Qualifications™



Erasmus+

PROTECT – PROMoting Transformative and Environmental Competences using Technology AGREEMENT NUMBER- 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032800 (CUP J33D21005900001)

del personale; le ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale e la partecipazione a gare, a concorsi o progetti/attività organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/09).

art. 4 – Criteri per le assenze ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

In considerazione delle indicazioni fornite dalla C.M. 20/2011, vengono ammesse a deroga le assenze dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati, comprovati da attestazioni/certificazioni mediche (per assenze superiori a cinque giorni);
- day hospital e visite specialistiche - documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario;
- terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate;
- gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rientro nel paese d'origine per motivi legali, assistenza ad un componente del nucleo familiare, eventi luttuosi);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno

Art. 5– Mancata validità dell'anno scolastico

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art. 6– Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato agli Albi dell'Istituzione scolastica e portato a conoscenza di tutte le famiglie tramite apposita informativa sul sito Istituzionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Teresa Briigliadoro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)